



Divisione nuove opere

FVG Strade SpA
20/05/2015
0010726
PARTENZA

Filiali Venezia Giulia Strade S.p.A. via Mazzini, 22 34121 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604201
segreteria.progettazione@fvgs.it - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 I.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Spett.le
OICE
Via Flaminia, 308
00196 ROMA

PEC: oice.associazione@pec.it

e per conoscenza:

Ecc.ma
ANAC
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
via M. Minghetti, 10
00187 ROMA

PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: appalto Integrato denominato "Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto PMT/222/VS.1.0.20 03/06/2010, S.R. 464 "di Spillimbergo" Riqualificazione della viabilità dalla S.R. 177 alla S.R. 464 - VARIANTE SUD DI DIGNANO",
Seguito nota OICE dd. 18.05.2015 - Rettifica

II. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATI i contenuti dell'allegata nota dd. 18.05.2015 formulata dall'OICE in merito all'appalto Integrato denominato "Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto PMT/222/VS.1.0.20 03/06/2010, S.R. 464 "di Spillimbergo" Riqualificazione della viabilità dalla S.R. 177 alla S.R. 464 - VARIANTE SUD DI DIGNANO" e rubricato sub. gara 02-2014;

RILEVATO che, nella nota sopra evidenziata (acquisita al protocollo FVGS in data 19.05.2015 e registrata sub. n. 0010579), l'associazione di categoria rileva che non appare provvista di copertura normativa la prescrizione secondo cui "al fine di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, all'importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficienti riduttivi: 0,25 qualora il progetto sia preliminare, 0,35 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo" e che tale regola risulterebbe penalizzante per la partecipazione alle gare di appalto;

RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - a pagina 33 del disciplinare di gara ed alla sezione III della parte II dello stesso - ha precisato che "al fine di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, all'importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficienti riduttivi: 0,25 qualora il progetto sia preliminare, 0,35 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo" e che "al fine di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, qualora sia stato progettato più di un livello progettuale (preliminare, definitivo, esecutivo) il coefficiente riduttivo è pari alla somma dei relativi coefficienti";

CONSIDERATO che tale prescrizione è stata mutuata da analogo regola inserita nel mod. 3 ("Procedura aperta, esecuzione e progettazione, art.53, c.2, lett. b") allegato alla consultazione avviata dall'Autorità (ora ANAC) propedeutica alla predisposizione di "Bandi-Tipo per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari" e che un tanto è stato adottato anche in considerazione del diverso contenuto ed approfondimento dei livelli progettuali;

RILEVATO che l'art. 263 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. si riferisce, per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione, genericamente ai "servizi tecnici di cui all'art. 252 del Regolamento" senza distinguere tra servizi di progettazione, di direzione lavori, di collaudo ... e tra diversi livelli di progettazione;

RICHIAMATI i contenuti della recente determinazione n. 4/2015 dell'ANAC;

RILEVATA l'opportunità di aderire prudenzialmente all'interpretazione dell'OICE in assenza di un bando tipo formalmente adottato dall'Autorità cui aderire ai sensi dell'art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

Un tanto premesso:

DISPONE

Che il periodo a pagina 33 del disciplinare di gara (sezione III della parte II di quest'ultimo);

"in argomento si precisa e si stabilisce inoltre che:

- a) I servizi di progettazione sub. 2 (cd "servizi di punta") non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente;
- b) nel caso il soggetto dichiarante abbia reso uno specifico servizio nel contesto di un raggruppamento temporaneo, questi potrà indicare solamente la quota di propria competenza;
- c) ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, all'importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficienti riduttivi: 0,25 qualora il progetto sia preliminare, 0,35 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo;
- d) ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, qualora sia stato progettato più di un livello progettuale (preliminare, definitivo, esecutivo) il coefficiente riduttivo è pari alla somma dei relativi coefficienti;
- e) qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione, costituendo con i progettisti un raggruppamento temporaneo, questi, assumendo la qualità di concorrenti, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara, possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento;
- f) qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione attraverso l'indicazione di uno o più progettisti oppure attraverso l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, i progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per la progettazione, non potendo, a loro volta, ricorrere all'istituto dell'avvalimento"

sia riformulato e sostituito come di seguito rappresentato:

"In argomento si precisa e si stabilisce inoltre che:


- a) I servizi di progettazione sub. 2 (cd "servizi di punta") non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente;
- b) nel caso il soggetto dichiarante abbia reso uno specifico servizio nel contesto di un raggruppamento temporaneo, questi potrà indicare solamente la quota di propria competenza;

- c) qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione, costituendo con i progettisti un raggruppamento temporaneo, questi, assumendo la qualità di concorrenti, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara, possono utilizzare l'Istituto dell'avvalimento;
- d) qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione attraverso l'indicazione di uno o più progettisti oppure attraverso l'Istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, i progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per la progettazione, non potendo, a loro volta, ricorrere all'Istituto dell'avvalimento".

Si precisa che della presente disposizione verrà data notizia tramite tempestiva pubblicazione sul profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A..

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Luca Vittori)



oice

Associazione delle organizzazioni di Ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

Presidente

FVG Strade SpA
19/05/2015
0010579
ARRIVO

Roma, 18 maggio 2015
ns. rif.: MCM/prot. n. 71

Egregio Signor
Ing. Luca VITTORI
Responsabile del Procedimento
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SpA
Via Mazzini, 22
34121 TRIESTE

e p.c. A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

Oggetto: appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dell'intervento denominato "delegazione amministrativa intersoggettiva decreto servizio infrastrutture e vie di comunicazione pmt/222/vs.1.0.20 del 3.6.2010 modificato con decreto n. pmt/4138/vs.4.4 del 10.10.2014 (riqualificazione della viabilità dalla s.r.177 alla s.r. 464 variante sud di dignano)"

Egregio Ingegnere,

in relazione alla gara in oggetto, anche su segnalazione di Associati interessati a partecipare, desidero formulare alcune osservazioni in merito alla richiesta dei requisiti di partecipazione alla gara.

Mi riferisco alla sezione III, Requisiti speciali dei concorrenti, pag. 33 del disciplinare di gara in cui è stabilito che "ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, all'importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficienti riduttivi: 0,25 qualora il progetto sia preliminare, 0,35 qualora il progetto sia definitivo, 0,40 qualora il progetto sia esecutivo".

./.

Via Flaminia, 388 - 00196 Roma
Tel. 06 80687248 - Fax 06 8085022
e-mail: segreteria@oice.it - PEC: oice.associazione@pec.it
http://www.oice.it
C.F. 80138630589 - P.I. 03687911002



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Tale clausola appare sprovvista di copertura normativa, non rinvenendosi alcuna disposizione in tale senso, né nel Dpr 207/2010, né negli atti dell'ANAC (determina n. 5/2010 e determina 4/2015 "linee guida per servizi di architettura e ingegneria"), né ancora nel Codice dei contratti. Peraltro va rilevato che ai requisiti per gli affidamenti in oggetto, disciplinati dall'articolo 263 del Dpr 207/2010, devono concorrere tutti i servizi di cui all'articolo 252 nella loro integrità.

Alla luce di quanto esposto, Le sarò pertanto grata se vorrà considerare una urgente modifica della clausola con la cancellazione del riferimento ai coefficienti riduttivi, conformemente alla normativa vigente, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara ed evitare possibili contenziosi.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro e porgo distinti saluti.